



SENTENZA N. **610**  
REPERTORIO N. **626**  
23 APR. 2013

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1) dott. Luigi Grimaldi     | Presidente            |
| 2) dott. Adone Orsucci      | Consigliere           |
| 3) dott. Alessandro Nencini | Consigliere Relatore. |

Ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**1738/2007**

nella causa civile iscritta al nr del ruolo generale affari contenziosi civili della Sezione, promossa da:

- BANCA CASSA DI RISPARMIO di FIRENZE Spa in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in Firenze presso lo studio dell'Avv. Giovanni Giglioli e rappresentato e difeso dal predetto professionista unitamente all' Avv. Umberto Morera del Foro di Roma come da mandato in atti

**Appellante**

Contro

- [REDACTED] elettivamente domiciliata in Firenze presso lo studio dell'Avv. Pierpaolo Lazzeri e rappresentata e difesa dal predetto professionista come da mandato in atti

**Convenute in appello**

Appello avverso la sentenza n. 2116/2007 emessa in data 17 ottobre 2006 dal Tribunale di Firenze in composizione collegiale ed avente ad oggetto: nullità di contratto di compravendita di titoli azionari.

La causa è stata ritenuta in decisione alla pubblica udienza indicata nel verbale, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche, sulle conclusioni così come ivi specificate dalle parti:





per parte appellante : in via preliminare disporre la sospensione della efficacia esecutiva della impugnata sentenza; in via pregiudiziale dichiarare la nullità della sentenza ex art. 132 e 112 cpc alla luce di quanto indicato in narrativa; nel merito, riformare con ogni miglior formula e per i motivi tutti indicati in narrativa la sentenza impugnata dichiarando infondate le domande tutte avanzate dalle signore [REDACTED]

per parte convenuta : reiezione della impugnazione e, in caso di dichiarata nullità della sentenza impugnata decidere la causa nel merito accogliendo la domanda giudiziale già avanzata in primo grado di giudizio. Con vittoria di spese del grado di giustizia.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione ritualmente notificato [REDACTED] convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Firenze l'istituto bancario Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. avanzando domanda di dichiarazione di nullità, per violazione degli articoli 1418, 1343 e 1439 del codice civile, del contratto intercorso tra le parti in data 24 ottobre 2000, e relativo all'acquisto di alcune obbligazioni, nullità asseritamente determinata dalla violazione della normativa del decreto legislativo numero 58 del 1998 e degli articoli 28 29 del regolamento Consob posta in essere dalla banca; in subordine le parti attrici chiedevano che fosse accertato il grave inadempimento della banca convenuta agli obblighi di legge sopra indicati, e che fosse dichiarata la risoluzione del contratto stipulato fra le parti in data 24 ottobre 2000, con condanna dell'istituto bancario alla restituzione della somma di € 15.000 in linea capitale oltre a interessi legali dal 3 novembre 2000 alla data dell'effettiva restituzione; in ulteriore ipotesi subordinata che fosse accertato e dichiarato l'annullamento ex articoli 1427 e 1429 codice civile del contratto intercorso fra le parti alla data del 24 ottobre 2000, per vizio del consenso delle parti attrici, con condanna rifiuto bancario alla restituzione della somma di euro 15.000 in linea capitale oltre agli interessi legali dal 3 novembre 2000 alla data dell'effettivo pagamento.

Si costituiva nel giudizio l'Istituto di credito convenuto e la causa, incardinata avanti al collegio in base alla normativa di cui all'articolo 8 del decreto legislativo numero cinque dell'anno 2003, veniva decisa con la sentenza impugnata, con la quale il tribunale di Firenze dichiarava la risoluzione del contratto quadro stipulato fra le parti in data 26 novembre 1997 per inadempimento della banca convenuta e, quale conseguenza, la nullità del contratto di acquisto di titoli obbligazionari stipulato fra le parti in data 24 ottobre 2000; con condanna rifiuto bancario restituzione le parti attrici della somma di € 15.000 oltre interessi al tasso





legale dal 3 novembre 2000 alla data della pubblicazione della sentenza, e condanna infine alla rifusione delle spese di lite.

Avverso la pronuncia avanzava impugnazione l'Istituto bancario denunciando preliminarmente la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 132 codice di procedura civile, atteso che nella sentenza depositata non era indicato nominativamente l'organo giudicante collegiale, ma semplicemente il Presidente estensore; eccepiva inoltre e preliminarmente all'appellante la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'articolo 112 codice di procedura civile e, nel merito, chiedeva aveva comunque la reiezione della domanda avanzata dalle attrici in primo grado di giudizio.

Si costituivano le convenute [REDACTED] le quali resistevano al gravame chiedendone la reiezione; e concludendo nel merito.

Nelle more del giudizio, su istanza della parte appellante ex articolo 351 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza veniva sospesa con ordinanza della Corte d'appello di Firenze resa fra le parti in data 19 settembre 2007.

All'udienza di rito la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni come sopra riportate, concesso alle parti il termine di cui all'articolo 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.

### ***MOTIVI DELLA DECISIONE***

Preliminarmente sull'eccezione di nullità della sentenza per violazione del disposto dell'articolo 132 codice di procedura civile. L'eccezione è fondata e deve essere accolta.

Osserva la Corte che ne sul frontespizio della sentenza, né nel corpo della stessa sono indicati i componenti del collegio giudicante, così come prescritto dall'articolo 132 numero uno del codice di procedura civile, ma risulta presente esclusivamente l'indicazione nominativa del Presidente estensore. Tale omissione, come ha chiarito la Giurisprudenza di legittimità, rende non identificabile il giudice che ha emesso il provvedimento, e conseguentemente la sentenza affetta da nullità.

La sentenza impugnata deve essere pertanto dichiarata nulla.

Osserva la Corte come in relazione all'ipotesi di nullità dichiarata non sia prevista la remissione del procedimento al giudice di prima istanza, atteso che i casi di rimessione indicati negli articoli 353 e 354 c.p.c. debbono ritenersi tassativi.





Conseguentemente questa Corte territoriale dovrà provvedere alla decisione nel merito della controversia, atteso che entrambe le parti, appellante e convenute, hanno precisato conclusioni anche nel merito.

La domanda giudiziale avanzata dalle parti convenute [REDACTED] nel primo grado di giudizio era chiaramente una domanda di invalidità, sotto il profilo della nullità o della annullabilità, della specifica disposizione relativa all'acquisto dei titoli obbligazionari CIRIO 00\02 TF 7,5% del 24 ottobre 2000, mentre nessuna domanda giudiziale veniva avanzata nei confronti del contratto quadro stipulato tra le parti in data 26 novembre 1997. Ed infatti la condanna richiesta alla restituzione integrale delle somme investite, oltre interessi e rivalutazione monetaria, era prospettata dalle parti come conseguente all'accertata invalidità dell'ordine di negoziazione delle obbligazioni; ad una responsabilità che quindi si qualifica obiettivamente come responsabilità contrattuale, la quale individua uno schema legale nell'ambito del quale, all'interno di un contratto quadro attinente i rapporti fra il correntista e l'Istituto di credito in relazione alla negoziazione e dal deposito dei titoli, si inseriscono una pluralità di ordini relativi alle singole fattispecie dei titoli azionari o obbligazionari negoziati dall'istituto bancario per conto del correntista.

Vi è quindi un primo rilievo da effettuare in relazione alle statuizioni della sentenza impugnata. Il tribunale dichiarava la risoluzione del contratto quadro stipulato fra le parti in data 26 novembre 1997, statuendo su una domanda che non era mai stata avanzata da alcuno; e quindi in aperta e conclamata violazione dell'articolo 112 c.p.c.

Fatta questa precisazione è da rilevare come la prospettazione del rapporto sinallagmatico tra l'istituto di credito e cliente correntista, così come prospettata in causa dalle parti attrici in primo grado, non è condivisa dalla Giurisprudenza di legittimità più recente, e non è condivisa da questa Corte territoriale che il principio di diritto fissato condivide.

Ed infatti il principio di diritto cui questa Corte ritiene di uniformarsi è quello fissato da Cass. Sez. Unite con la sentenza n. 26724 del 19/12/2007 secondo cui “ *In relazione alla nullità del contratto per contrarietà a norme imperative in difetto di espressa previsione in tal senso (cd. "nullità virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto è suscettibile di determinarne la nullità e non già la violazione di norme, anch'esse imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale può essere fonte di responsabilità. Ne consegue che, in tema di*





*intermediazione finanziaria, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento finanziario (nella specie, in base all'art. 6 della legge n. 1 del 1991) può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cd. "contratto quadro", il quale, per taluni aspetti, può essere accostato alla figura del mandato); può dar luogo, invece, a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del contratto suddetto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del "contratto quadro"; in ogni caso, deve escludersi che, mancando una esplicita previsione normativa, la violazione dei menzionati doveri di comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. civ., la nullità del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso. "*

Ritiene la Corte che, in ossequio al principio di diritto sopra richiamato, non possono considerarsi autonome figure negoziali i singoli atti esecutivi del contratto quadro intercorso fra il cliente correntista e l'Istituto di credito. Pertanto non può essere accolta nè la domanda di nullità della singola operazione impugnata dalle parti, né la sua invalidità sotto il profilo della annullabilità.

Conseguentemente, decidendo nel merito della controversia, la Corte respinge la domanda giudiziale avanzata da [REDACTED] siccome priva di fondamento in punto di diritto.

Per quanto attiene alle spese di causa, la particolarità della vicenda, unitamente al comportamento dell'Istituto di credito certamente non conforme a specchiata correttezza nel corso dell'esecuzione del contratto, ed infine il chiarimento giurisprudenziale avvenuto recentemente a Sezioni Unite – il che evidenzia un chiaro contrasto giurisprudenziale - porta a ritenere conforme a giustizia la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite per entrambi i gradi del giudizio.

**P.Q.M.**

La Corte di Appello di Firenze, prima sezione civile, definitivamente pronunciando tra le parti in causa;





1) Dichiara la nullità della sentenza n. 2116\2007 emessa in data 17 ottobre 2006 dal Tribunale di Firenze in composizione collegiale per assoluta indeterminazione dell'organo collegiale giudicante;

2) Decidendo il merito della causa respinge, siccome infondata in punto di diritto, la domanda giudiziale avanzata da [REDACTED] di nullità e/o annullabilità della specifica disposizione relativa all'acquisto dei titoli obbligazionari CIRIO 00\02 TF 7,5% del 24 ottobre 2000;

3) Dichiara le spese di lite, per entrambi i gradi del giudizio, interamente compensate tra le parti.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 15 febbraio 2013

**Il Consigliere Estensore**

**Il Presidente**

Depositato in Cancelleria  
il 23 APR. 2013

Dr.ssa Serena Baldi

